

## **TI\_GERICHTE 12.1997.48 vom 4. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.48)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.48 du 4 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.48 del 4 luglio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l'atto di appello deve contenere, pena la nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che scopo della normativa è quello di permettere alla controparte di prendere posizione sullo stesso ed all'autorità di ricorso di esaminarlo ( Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 309 n. 3; IICCA 16 maggio 1995 in re C./N.); ciò presuppone, evidentemente, che in quella sede l'appellante esponga e chiarisca, almeno in maniera approssimativa, i motivi per i quali il giudizio di prime cure sarebbe errato ( Rep. 1980 p. 259; IICCA 28 settembre 1995 in re A./M.-R., 29 febbraio 1996 in re O.Z. SA/F.), ritenuto inoltre che non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto onde sopperire alle carenze del ricorrente, il quale non si è dato la briga di indicare da quali atti di causa prodotti in primo grado risulterebbero le circostanze di fatto da lui allegate ( Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 90 n. 10 e ad art. 181 n. 14). Ciò premesso, è evidente come buona parte delle censure sollevate dall'appellante nel suo gravame debbano essere considerate irricevibili per mancanza di sufficiente motivazione in fatto e in diritto.

#### **E. 2**

che tutte le modifiche e le opere supplementari sono state realizzate dall'attrice con l'esplicita autorizzazione scritta (solo raramente verbale) da parte del convenuto o comunque dello studio d'architettura che curava la direzione lavori; l'istruttoria ha del resto provato che il convenuto stesso era d'accordo con tale modo d'agire, seppure lo stesso non fosse rispettoso del contratto (teste \_\_\_\_\_ verbale 11/7/1989 p. 4; teste \_\_\_\_\_ verbale 12/7/1989 p. 4). La richiesta di circa fr. 300'000.- per un presunto rimpicciolimento del garage per raffronto al progetto originario (ad. 2 lett. f) -ciò che sarebbe stato concordato e confermato dalla controparte- è parimenti infondata: la perizia giudiziaria, invece che un rimpicciolimento dello stesso, ha in effetti potuto accertare un suo aumento di volumetria (perizia p. 14).

#### **E. 2.1**

L'appellante afferma innanzitutto (ad. 1) che il Pretore nel suo giudizio non avrebbe esaminato la fondatezza della domanda riconvenzionale, commettendo con ciò arbitrio e violando il suo diritto di essere sentito. La censura è palesemente infondata, tanto è vero che la domanda riconvenzionale è stata regolarmente esaminata dal giudice di prime cure: le motivazioni in merito alla stessa sono in effetti riportate a p. 9 della sentenza pretorile, mentre a p. 10 vi è il relativo dispositivo.

## **E. 2.2**

L'appellante contesta (ad. 2) il fatto che il Pretore abbia riconosciuto all'attrice, tra le opere supplementari, un importo di circa fr. 248'000.- a titolo di maggior volumetria. Il fatto che l'appellante non riconosca tale importo (ad. 2 lett. a) è irrilevante. È vero che a suo tempo in sede penale era stato appurato che il convenuto avesse provocato alla controparte un danno di circa fr. 78'000.- (recte: fr. 80'093.71, cfr. doc. O e P) con riferimento ad una questione di volumetria (ad. 2 lett. b): proprio per quel motivo, segnatamente per aver sottaciuto alla controparte al momento di sottoscrivere i piani che gli stessi erano stati da lui modificati nel senso di un aumento della volumetria da eseguirsi dall'impresa attrice -rimanendo di contro invariata la mercede d'appalto- il convenuto era stato condannato per tentata truffa. Nel caso di specie la circostanza è tuttavia irrilevante: in effetti è pacifico che la maggior volumetria eseguita dall'attrice e riconosciuta dal Pretore (581.365 mc, cfr. perizia p. 15) non era soltanto quella conseguente al tentativo di truffa (che era di soli 188 mc, cfr. doc. O p. 6 e 8), ma con tutta evidenza corrispondeva ad ulteriori interventi supplementari che il convenuto stesso o la direzione lavori avevano ordinato (doc. Z p. 7; teste \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 2 e 9). È per contro falso che il contratto d'appalto non si basasse su una determinata volumetria (ad. 2 lett. c) e meglio su quella definita nel capitolato d'offerta: tale circostanza risulta palesemente dai documenti di causa (doc. 63, doc. Z p. 7 e AA p. 3, mentre nel doc. E p. C pt. 6.2 è indicato chiaramente che solo le "modifiche che sono comunicate tempestivamente all'impresa e non comportano un cambiamento di cubatura SIA avvengono senza supplemento di prezzo"), dalle testimonianze (teste \_\_\_\_\_ verbale 11/7/1989 p. 1) e del resto è già stata abbondantemente confermata in sede penale (doc. O p. 10 e 12, doc. P p. 10-13). Parimenti infondato è il successivo argomento -che per altro è in palese contraddizione con quello appena esaminato- secondo cui l'attrice avrebbe riconosciuto questa nuova volumetria, sottoscrivendo prima dell'inizio dei lavori il contratto ed i piani: al proposito, è sufficiente far riferimento alla procedura penale di cui si è detto più sopra, dove è risultato come al momento della sottoscrizione dei piani il convenuto aveva tentato di truffare la controparte proprio per quanto atteneva alla volumetria. Il riferimento dottrinale indicato dall'appellante (ad. 2 lett. d) -senza peraltro che si menzioni di che opera si tratti, che pagina debba essere visionata e tanto meno con quali finalità- costituisce un'argomentazione irricevibile, in quanto non sufficientemente motivata. Il fatto che la richiesta di una maggior volumetria non risulti da uno scritto raccomandato del convenuto (ad. 2 lett. e) è a sua volta irrilevante: gli atti di causa hanno chiaramente provato -come accertato dal giudice di prime cure a p. 5, con riferimento alle testimonianze \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ed in particolare ai doc. Z p. 8 e AA p.

## **E. 2.3**

L'appellante (ad. 3) pretende inoltre che anche le altre opere supplementari, con i loro rispettivi costi, debbano andare a carico dell'attrice. Nella misura in cui l'appellante sembra voler qui contestare che in caso di pattuizione di un prezzo forfetario le opere supplementari ordinate dal committente debbano in ogni caso andare a carico di quest'ultimo, la questione può essere tranquillamente risolta facendo riferimento al capitolato d'appalto (doc. E p. D pt. 6.6), ad una dichiarazione scritta dello stesso convenuto (doc. 8b) ed alla dottrina dominante ( Gauch , Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 904 e 905 con rif.). Il fatto che per tali opere non vi sarebbe un preventivo accordo, per raccomandata, da parte del convenuto, né le necessarie offerte da parte dell'impresa generale, è già stato evaso in

precedenza con riferimento alla questione della maggior volumetria: si rinvia pertanto alle argomentazioni già esposte in quella sede. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è assolutamente vero che le opere supplementari riconosciute dal Pretore fossero già comprese nel prezzo forfetario: il perito ha innanzitutto accertato che la pretesa per i contatori (ad. 3 lett. a), seppur parzialmente fuori contratto, ma ratificata dalla direzione lavori (teste \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 4), era sicuramente a carico della committenza, che tra l'altro li aveva approvati ed aveva altresì confermato di assumersi tale spesa (doc. F17.2; perizia p. 229; teste \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 8, verbale 12/7/1989 p. 14); la realizzazione della ventilazione del garage (ad. 3 lett. b) si è per contro rivelata indispensabile, in quanto il garage stesso non poté essere costruito come da progetto, cioè con le finestre ad arco (doc. F18.1; teste \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 4 e 8, teste \_\_\_\_\_ verbale 12/7/1989 p. 14); la sistemazione del terreno \_\_\_\_\_ (ad. 3 lett. c) è stata invece espressamente richiesta dal convenuto (doc. F16.2; teste \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 4 e 8; teste \_\_\_\_\_ verbale 12/7/1989 p. 12; perizia p. 228); quanto alle opere nei singoli appartamenti (ad. 3 lett. d) -per altro ordinate dal convenuto stesso (doc. Z p. 9)- la direzione lavori ha confermato che le relative spese andavano ripartite tra il convenuto ed i singoli condomini a dipendenza di chi aveva chiesto le relative modifiche (teste \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 10 e verbale 12/7/1989 p. 3; teste \_\_\_\_\_ a verbale 11/7/1989 p. 2 e 3 e verbale 11/7/1989 p. 6; perizia p. 207 con rif.); la formazione di un nuovo accesso (ad. 3 lett. e), addirittura evidente (teste \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 3; doc. Z p. 8; perizia p. 29), è stata necessaria, in quanto l'accesso originariamente previsto era irrealizzabile (teste \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 6 e verbale 11/7/1989 p. 5); l'edificazione del terreno verso il lago (ad. 3 lett. f) venne realizzata a seguito di una modifica decisa dall'architetto (teste \_\_\_\_\_ verbale 30/11/1987 p. 2 e verbale 27/9/1989 p. 3; teste \_\_\_\_\_ verbale 12/7/1989 p. 2), su richiesta esplicita del convenuto (doc. Z p. 8), fermo restando che solo un determinato importo venne effettivamente fatturato dall'attrice (perizia p. 202-205).

#### **E. 2.4**

La contestazione in merito al risarcimento danni (ad. 3 lett. g), non motivata in maniera sufficiente -non potendo evidentemente bastare la circostanza che lo stesso non sia riconosciuto dal convenuto- è irricevibile.

#### **E. 2.5**

L'appellante chiede nuovamente che a suo favore venga riconosciuta a titolo di pena convenzionale la somma di fr. 110'000.-, rilevando come al momento della rescissione del contratto i lavori fossero in ritardo di 11 mesi (ad. 4 lett. a). Non avendo tuttavia minimamente indicato per quale motivo la sentenza pretorile che negava tale pretesa -segnatamente per il fatto che le parti, di comune accordo, avevano pattuito il differimento del termine di consegna al novembre 1982 (doc. AA p. 2) nonché per i problemi occorsi a seguito del mancato pagamento degli acconti a favore dell'attrice (cfr. doc. H), ma anche, va qui aggiunto, per le importanti opere supplementari eseguite (cfr. doc. 3)- sarebbe errata, la pretesa deve senz'altro essere respinta siccome irricevibile.

#### **E. 2.6**

La richiesta di risarcimento di fr. 800'000.- per le presunte opere di completazione da parte di terze ditte (ad. 4 lett. b) e quella di fr. 300'000.- per i presunti costi e danni a seguito delle

ipoteche legali (ad. 4 lett. c) sono irricevibili per carente motivazione, quest'ultima anche per il fatto che si tratta di una pretesa sollevata per la prima volta e quindi irritualmente in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); la prima censura è in ogni caso infondata anche nel merito: già in prima sede il convenuto -come appurato dal Pretore e non seriamente contestato nel gravame- non è stato in effetti in grado di provare da quale atto di causa risultasse effettivamente un importo di fr. 450'000.- a questo titolo, per cui a maggior ragione nemmeno è pensabile che egli possa ora pretendere un importo analogo o addirittura superiore.

### **E. 2.7**

Quanto alla pretesa per difetti dell'opera e per lavori di garanzia (ad. 5), la stessa è, ancora una volta, irricevibile, in quanto con l'appello non si contestano i motivi con cui il Pretore aveva a suo tempo -parzialmente- respinto la richiesta a questo titolo (ovvero in quanto dagli atti non risultavano difetti particolarmente gravi, e sicuramente non in misura di fr. 500'000.-): ciò premesso, non si vede proprio che importanza pratica possa avere il fatto che i difetti siano stati tempestivamente eccepiti o ancora che una perizia (ma sicuramente non quella giudiziaria) abbia potuto quantificarli in fr. 1.85 mio. Ad ogni modo, va osservato che per i lavori in garanzia il Pretore ha comunque dedotto fr. 13'221.-.

### **E. 3**

Da quanto precede risulta inequivocabilmente che l'appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che l'estrema stringatezza delle osservazioni all'appello giustifica di commisurare le ripetibili d'appello scendendo al di sotto dei limiti inferiori stabiliti dalla TOA (Rep. 1985 p. 129; ICCA 21 novembre 1994 F./G., 31 maggio 1995 in re U./H.). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 26 febbraio 1997 dell'ing. \_\_\_\_\_ nella misura in cui è ammissibile è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 8'450.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 8'500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di appello. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.